


VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LAVORATRICI MADRI

ALLEGATO AL DVR



**Astensione pre e post-partum: nuove indicazioni dalle note n.ro 5944 e n.ro 8870
del 2025 dell' I.N.L.**

Cos'è e come costruire una matrice del rischio

L'attività di valutazione dei rischi presenti in azienda deve seguire delle fasi specifiche finalizzate all'individuazione di tutte le fonti di pericolo a cui sono esposti i lavoratori. In tale attività risulta molto utile calcolare due importanti fattori: la gravità dell'evento dannoso e la probabilità che esso si verifichi. Per questo tipo di calcolo ci si serve di uno strumento specifico: la Matrice del Rischio.

Matrice del rischio: Nota anche con i nomi di matrice di probabilità o matrice di impatto, la matrice del rischio è uno strumento molto efficace nella valutazione dei rischi aziendali. Si tratta di un diagramma che rappresenta visivamente i rischi associati ad un determinato processo lavorativo, tenendo in considerazione:

- la gravità dell'evento;
- la probabilità che si verifichi;

Come costruire una matrice del rischio: La matrice del rischio è composta da una griglia che riporta la gravità che l'evento dannoso può avere sull'asse delle X e la probabilità di accadimento sull'asse delle Y. Nello specifico, questo diagramma si ottiene disponendo i livelli di gravità dell'evento dannoso in ordine crescente da sinistra verso destra e i livelli di probabilità che l'evento si verifichi in ordine crescente dal basso verso l'alto.

I livelli di gravità sono quantificati nel seguente modo:

Lieve (1) - Medio (2) - Grave (3) - Gravissimo (4)

Per il livello di probabilità invece avremo:

Improbabile (1)-Poco probabile (2)-Probabile (3)-Altamente probabile (4)

Il livello di rischio relativo all'evento in esame sarà dato dal prodotto dei due fattori.

$$R = D \times P$$

Altamente Probabile	4	8	12	16
Probabile	3	6	9	12
Poco Probabile	2	4	6	8
Improbabile	1	2	3	4
	Lieve	Medio	Grave	Gravissimo
	Valore			
	Fino ad 1			IRRILEVANTE
	Tra 1 e 3			BASSO
	Tra 3 e 8			MEDIO
	Maggiore di 8			ELEVATO

FONTI NORMATIVE

- ✓ COSTITUZIONE della REPUBBLICA ITALIANA
- ✓ CODICE CIVILE ART.2110 (INFORTUNIO, MALATTIA, GRAVIDANZA, PUERPERIO)
- ✓ LEGGE 30.12.1971/N.1204 (TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI)
- ✓ LEGGE 9.12.1977/N.903 PARITA' DI TRATTAMENTO TRA UOMINI/DONNE IN MATERIA DI LAVORO E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.
- ✓ D.LGS.25.11.1996/N.645 RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 92/85/CEE CONCERNENTE IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE SUL LAVORO DELLE LAVORATRICI GESTANTI PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO.
- ✓ LEGGE 5.02.1999/N.25 DISPOSIZIONI PER L' ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL' APPARTENENZA DELL' ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA
- ✓ LEGGE COMUNITARIA 1998.

- ✓ LEGGE 8.03.2000/N.53 DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA', PER IL DIRITTO ALLA CURA E ALLA FORMAZIONE E PER IL COORDINAMENTO DEI TEMPI DELLE CITTA'.
- ✓ D.LGS.26.03.2001/N.151 TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA' IN BASE DELL' ART.15 DELLA LEGGE 8.03.2000/N.53.
- ✓ D.LGS. 81/08 ATTUAZIONE DELL' ART.1 DELLA L. 3.08.2007/123 INTERPRETAZIONE ED ISTRUZIONI AMMINISTRATIVE
- ✓ MINISTERO LAVORO CIRCOLARE 6.05.1997/N.66 D.LGS. 25.11.1996/N.645 "RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA N.92/85/CEE CONCERNENTE IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE SUL LAVORO DELLE LAVORATRICI GESTANTI PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO".
- ✓ SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N.373/97 LA TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI. LINEE GUIDA PER APPLICAZIONE L.1204/71 E D.LGS.645/96.
- ✓ NOTA DELL' INL DI LUGLIO 2025

PREMESSA

Le norme vigenti (d.lgs. n.151/2001, d.lgs.n.81/08 e successive modifiche ed integrazioni) prescrivono misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto (queste misure vengono adottate dal datore di lavoro, informato dalla dipendente sul proprio stato di salute, in funzione della valutazione dei rischi).

TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

Le condizioni di lavoro devono consentire alla donna lavoratrice l'adempimento della sua essenziale funzione familiare ed assicurare alla madre e al bambino una speciale ed adeguata protezione. Nel periodo di gravidanza e puerperio la lavoratrice: "e' legittimata ad essere interdetta dal lavoro"; l'interdizione puo' avvenire in questi casi:

A. gravidanza a rischio [indicata nel certificato medico della lavoratrice]

B. lavorazioni a rischio [indicate nella valutazione dei rischi in base alle lavorazioni effettuate dalla lavoratrice] con diritto alla conservazione del posto per un periodo fissato dalle leggi.

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA TUTELA

Le norme legislative con le quali e' stata disposta una particolare tutela delle lavoratrici madri si applicano a tutte le lavoratrici, comprese le apprendiste, che prestano la loro opera alle dipendenze di datori di lavoro e di societa' cooperative anche se socie di queste ultime. Tale tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno avuto bambini in adozione/affidamento fino al compimento di sette mesi di vita.

FIGURE PROFESSIONALI/LAVORATIVE COMUNEMENTE PRESENTI NELLA SCUOLA

- a. Dirigente Scolastico (D.S.)
- b. Docente, Docente ITP, Docente di sostegno, Docente scuola Infanzia
- c. Direttore Servizi Generali e Amministrativi (D.S.G.A.)
- d. Assistente Amministrativo
- e. Assistente Tecnico
- f. Collaboratore Scolastico

A. Dirigente Scolastico

il Dirigente scolastico svolge all'interno della scuola un'attività dirigenziale/amministrativa; è coadiuvato da alcuni collaboratori che svolgono funzioni di coordinamento tra le sedi distaccate. le attività svolte dal D.S. (costituite da attività direttivo-amministrativa) sono svolte in presidenza, negli uffici dell'istituto, negli ambienti dei plessi. Il D.S. in qualità di datore di lavoro fornisce ai lavoratori:

- ✓ indicazioni e le informazioni per lo svolgimento in sicurezza di ogni fase del lavoro

✓ indicazioni affinché siano rispettate le 'procedure operative' ai fini della protezione collettiva ed individuale (con particolare riferimento al rispetto delle 'procedure di emergenza_primo soccorso' e al rispetto delle 'procedure per l'uso dei DPI).

Attività svolte:

- ✓ attività dirigenziale-amministrativa.
- ✓ utilizzo occasionale di fotocopiatrici.
- ✓ utilizzo del videoterminale e dei relativi accessori.
- ✓ attività di ufficio.

Occasionalmente il dirigente scolastico può svolgere attività all'esterno dei plessi scolastici (visite guidate, gite scolastiche).

B. Docente

B.1. Docente Scuola dell' Infanzia

I docenti devono prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro (in particolare modo gli alunni), nel rispetto delle norme e nel rispetto della formazione ricevuta dal datore di lavoro. Il docente svolge le attività didattiche ed educative utilizzando tutti i sussidi messi a disposizione dall'istituto. Le attività della docente dell'infanzia sono prevalentemente svolte nelle aule e nelle zone verdi. Nelle scuole dell'infanzia la fase didattica dei bambini (età 3-5 anni) viene svolta a stretto contatto fisico con i 'docenti'. La docente svolge attività di assistenza.

- **MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI**: le insegnanti della scuola dell'infanzia effettuano operazioni a rischio che comportano il sollevamento dei bambini.

R = P X D = 9 RISCHIO elevato

- **STRESS-FATICA MENTALE**: tutte le insegnanti durante le attività didattiche devono:

1. avere una continua attenzione

2. lavorare con notevole impegno, effettuano operazioni a rischio di 'stress'. (i fattori che possono arrecare 'stress' sono costituiti da: vivacità dei bambini, problematiche dell'adolescenza, inadeguatezza delle strutture in termini di sussidi/strumenti didattici, di mezzi, di spazi, ecc.).

$R = P \times D = 6$ **RISCHIO MEDIO**

- **FATTORI ERGONOMICI-POSTURE:** tutte le insegnanti, durante le attività didattiche, effettuano queste operazioni a rischio:

1. lavorare in piedi

2. alzarsi/sedersi (movimenti ripetuti con alta frequenza).

$R = P \times D = 6$ **RISCHIO MEDIO**

- **RISCHIO CHIMICO:** le docenti non sono esposte al rischio chimico in quanto non usano:

a. sostanze/miscele chimiche pericolose

b. sostanze chimicamente instabili (rischio chimico irrilevante).

c. non usano attrezzature che le espongano a rischio chimico

d. non usano sostanze/miscele cancerogene o mutagene

$R = P \times D = 4$ **RISCHIO BASSO**

- **RISCHIO BIOLOGICO:** Le insegnanti nella scuola, per la presenza dei bambini, effettuano operazioni a rischio biologico (esposizione ad agenti infettivi delle malattie infantili: morbillo, rosolia, ecc.);

$R = P \times D = 9$ **RISCHIO ALTO**

B.2. Docente Scuola Primaria

I docenti devono prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro (in particolare modo gli alunni), nel rispetto delle norme e nel rispetto della formazione ricevuta dal datore di lavoro. il docente svolge le attività didattiche ed

educative utilizzando tutti i sussidi messi a disposizione dall'istituto. Le attività della docente sono prevalentemente svolte nelle aule e nelle zone verdi. nelle scuole Primarie la didattica dei bambini (età 6-10 anni) viene svolta a contatto fisico con i 'docenti'.

- ✓ il docente svolge attività didattico-educativa, e vigilanza/sorveglianza.
- ✓ utilizzo occasionale di fotocopiatrici.
- ✓ utilizzo del videoterminale e dei relativi accessori. .
- ✓ uso occasionale di accessori di cancelleria.
- ✓ occasionalmente il 'docente' può svolgere attività all'esterno dei plessi scolastici (visite guidate, gite scolastiche).

- **MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI** le insegnanti della scuola primaria effettuano raramente operazioni a rischio che comportano il sollevamento dei bambini.

R = P X D = 4 RISCHIO BASSO

- **STRESS-FATICA MENTALE:** tutte le insegnanti durante le attività didattiche devono:

1. avere una continua attenzione

2. lavorare con notevole impegno, effettuano operazioni a rischio di 'stress'. (i fattori che possono arrecare 'stress' sono costituiti da: vivacità dei bambini, problematiche dell'adolescenza, inadeguatezza delle strutture in termini di sussidi/strumenti didattici, di mezzi, di spazi, ecc.).

R = P X D = 6 RISCHIO MEDIO

FATTORI ERGONOMICI-POSTURE: tutte le insegnanti, durante le attività didattiche, effettuano queste operazioni a rischio:

1. lavorare in piedi

2. alzarsi/sedersi (movimenti ripetuti con alta frequenza).

R = P X D = 6 RISCHIO MEDIO

RISCHIO CHIMICO: le docenti non sono esposte al rischio chimico in quanto non usano:

- a. sostanze/miscele chimiche pericolose
- b. sostanze chimicamente instabili (rischio chimico irrilevante).
- c. non usano attrezzature che le espongano a rischio chimico
- d. non usano sostanze/miscele cancerogene o mutagene

R = P x D = 4 RISCHIO BASSO

- **RISCHIO BIOLOGICO:** Le insegnanti nella scuola, per la presenza dei bambini, effettuano operazioni a rischio biologico (esposizione ad agenti infettivi delle malattie infantili: morbillo, rosolia, ecc.);

R = P x D = 9 RISCHIO ALTO

B.3. Docente Scuola Secondaria di I e II grado

i docenti' devono prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro (in particolare modo gli alunni), nel rispetto delle norme e nel rispetto della formazione ricevuta dal datore di lavoro. il docente svolge le attività didattiche ed educative utilizzando tutti i sussidi messi a disposizione dall'istituto.

le attività della docente sono prevalentemente svolte nelle aule ed aule speciali.

- ✓ la docente svolge attività didattico-educativa, e vigilanza/sorveglianza.
- ✓ utilizzo occasionale di fotocopiatrici.
- ✓ utilizzo del videoterminale e dei relativi accessori. .
- ✓ uso occasionale di accessori di cancelleria.
- ✓ occasionalmente il docente può svolgere attività all'esterno dei plessi scolastici (visite guidate, gite scolastiche).

=====

- **MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI:** gli insegnanti della scuola secondaria non effettuano operazioni a rischio che comportano il sollevamento dei bambini.

R = P X D = 1 RISCHIO IRRILEVANTE

- **STRESS-FATICA MENTALE:** tutte le insegnanti durante le attività didattiche devono:

1. avere una continua attenzione

2. lavorare con notevole impegno, effettuano operazioni a rischio di 'stress'. (i fattori che possono arrecare 'stress' sono costituiti da: vivacità dei bambini, problematiche dell'adolescenza, inadeguatezza delle strutture in termini di sussidi/strumenti didattici, di mezzi, di spazi, ecc.).

R = P X D = 6 RISCHIO MEDIO

- **FATTORI ERGONOMICI-POSTURE:** tutte le insegnanti, durante le attività didattiche, effettuano queste operazioni a rischio:

1. lavorare in piedi

2. alzarsi/sedersi (movimenti ripetuti con alta frequenza).

R = P X D = 6 RISCHIO MEDIO

- **RISCHIO CHIMICO:** le docenti non sono esposte al rischio chimico in quanto non usano:

a. sostanze/miscele chimiche pericolose

b. sostanze chimicamente instabili (rischio chimico irrilevante).

c. non usano attrezzature che le espongano a rischio chimico

d. non usano sostanze/miscele cancerogene o mutagene

R = P x D = 3 RISCHIO BASSO

- **RISCHIO BIOLOGICO:** Questi docenti non effettuano operazioni a rischio biologico

R = P x D = 3 RISCHIO BASSO

B.4. Docente di Materia Scientifica con laboratorio, I.T.P. ed Assistenti Tecnici

i docenti devono prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro (in particolare modo gli alunni), nel rispetto delle norme e nel rispetto della formazione ricevuta dal datore di lavoro.

- ✓ il docente svolge le attività didattiche ed educative utilizzando tutti i sussidi messi a disposizione dall'istituto.
- ✓ le attività della docente sono prevalentemente svolte nelle aule e nei laboratori
- ✓ la docente svolge attività didattico-educativa, e vigilanza/sorveglianza.
- ✓ utilizzo occasionale di fotocopiatrici.
- ✓ utilizzo del videoterminale e dei relativi accessori. .
- ✓ uso occasionale di accessori di cancelleria.
- ✓ occasionalmente il docente può svolgere attività all'esterno dei plessi scolastici (visite guidate, gite scolastiche).

- **MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI:** questi docenti non effettuano a rischio che comportano il sollevamento dei bambini.

R = P X D = 2 RISCHIO BASSO

- **STRESS-FATICA MENTALE:** tutte le insegnanti durante le attività didattiche devono:

1. avere una continua attenzione

2. lavorare con notevole impegno, effettuano operazioni a rischio di 'stress'. (i fattori che possono arrecare 'stress' sono costituiti da: vivacità dei bambini, problematiche dell'adolescenza, inadeguatezza delle strutture in termini di sussidi/strumenti didattici, di mezzi, di spazi, ecc.).

R = P X D = 6 RISCHIO MEDIO

- **FATTORI ERGONOMICI-POSTURE:** tutte le insegnanti, durante le attività didattiche, effettuano queste operazioni a rischio:

1. lavorare in piedi

2. alzarsi/sedersi (movimenti ripetuti con alta frequenza).

R = P X D = 6 RISCHIO MEDIO

- **RISCHIO CHIMICO**: alcuni di questi docenti (laboratorio di chimica, biologia, scienze) possono essere esposti al rischio chimico in quanto potrebbero saltuariamente usare:
 - a. sostanze/miscele chimiche pericolose
 - b. sostanze chimicamente instabili
 oppure, durante le lavorazioni gli operatori
 - c. non usano attrezzature che le espongano a rischio chimico
 - d. non usano sostanze/miscele cancerogene o mutagene

R = P x D = 8 RISCHIO MEDIO

Nei casi dubbi, verificare il DVR alla voce **Valutazione Rischio Chimico**

- **RISCHIO BIOLOGICO**: Le insegnanti nella scuola, non effettuano operazioni a rischio biologico

R = P x D = 4 RISCHIO BASSO

B.5. Docente di sostegno

I docenti devono prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro (in particolare modo gli alunni), nel rispetto delle norme e nel rispetto della formazione ricevuta dal datore di lavoro. il docente svolge le attività didattiche ed educative utilizzando tutti i sussidi messi a disposizione dall'istituto.

le attività della docente sono prevalentemente svolte nelle aule e nelle zone verdi.

nelle scuole Primarie la fase didattica dei bambini (età 6-10 anni) viene svolta a contatto fisico con i docenti.

- ✓ il docente svolge attività didattico-educativa, e vigilanza/sorveglianza.
- ✓ utilizzo occasionale di fotocopiatrici.
- ✓ utilizzo del videoterminale e dei relativi accessori.

✓ uso occasionale di accessori di cancelleria.

✓ occasionalmente il docente può svolgere attività all'esterno dei plessi scolastici (visite guidate, gite scolastiche).

✓ gli insegnanti di sostegno supportano didatticamente alunni portatori di handicap psico-fisico o con problemi particolari di apprendimento.

• **MMC:** le insegnanti di sostegno della scuola dell'infanzia effettuano operazioni a rischio che comportano il sollevamento dei bambini.

R = P X D = 8 RISCHIO MEDIO

Movimentazione manuale disabili non autosufficiente

R = P x D = 9 RISCHIO ELEVATO

• **STRESS-FATICA MENTALE:** tutte le insegnanti durante le attività didattiche devono:

1. avere una continua attenzione

2. lavorare con notevole impegno, effettuano operazioni a rischio di 'stress'. (i fattori che possono arrecare 'stress' sono costituiti da: vivacità dei bambini, problematiche dell'adolescenza, inadeguatezza delle strutture in termini di sussidi/strumenti didattici, di mezzi, di spazi, ecc.).

R = P X D = 6 RISCHIO MEDIO

• **FATTORI ERGONOMICI-POSTURE:** tutte le insegnanti, durante le attività didattiche, effettuano queste operazioni a rischio:

1. lavorare in piedi

2. alzarsi/sedersi (movimenti ripetuti con alta frequenza).

R = P X D = 8 RISCHIO MEDIO

• **RISCHIO CHIMICO:** le docenti non sono esposte al rischio chimico in quanto non usano:

a. sostanze/miscele chimiche pericolose

b. sostanze chimicamente instabili (rischio chimico irrilevante).

c. non usano attrezzature che le espongono a rischio chimico

d. non usano sostanze/miscele cancerogene o mutagene

$R = P \times D = 3$ RISCHIO BASSO

- **RISCHIO BIOLOGICO:** Le insegnanti nella scuola, non effettuano operazioni a rischio biologico a parte la comune esposizione ad agenti infettivi.

$R = P \times D = 8$ RISCHIO MEDIO

- **RISCHIO COMPORTAMENTALE:** a volte, in casi particolari potrebbero presentarsi situazioni a rischio con alunni aggressivi

$R = P \times D = 9$ RISCHIO ELEVATO

C. DSGA ed Assistente Amministrativo

Il D.S.G.A. si occupa della gestione amministrativa dell'istituto relativamente a:

gestione del personale

fornitura di attrezzature, di materiale per le varie attività didattiche, ecc.

il D.S.G.A. svolge le sue attività in:

a. ufficio della 'segreteria'

b. uffici/vani dei vari plessi, compiti e responsabilità'

organizza i servizi amministrativi dell'istituto ed è responsabile delle varie attività ed ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli adempimenti di carattere amministrativo-contabile della scuola.

l'attività di assistente amministrativo prevede la redazione/elaborazione di:

a. documenti contabili

b. lettere/comunicazioni

c. documenti di ogni studente della scuola

d. documenti di ogni dipendente della scuola.

l'assistente amministrativo' svolge l'attività lavorativa in prevalenza negli uffici amministrativi e direzionali (segreteria) della scuola. compiti e responsabilità l'impiegato e 'un lavoratore' e, in base al d.lgs.81/2008, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.

gli assistenti amministrativi svolgono attività di ufficio (recupero/elaborazione/ utilizzazione/archiviazione/trasmissione dati e informazioni) con l'ausilio di strumenti elettronici. attività svolte l'assistente amministrativo' effettua le attività:

- a. attività di ufficio:
- b. immissione ed elaborazione dati, archiviazione di documenti
- d. utilizzo di fotocopiatrici - stampa documenti.
- e. utilizzo del videoterminale e dei relativi accessori. **Sorveglianza Sanitaria per VDT**
- f. attività' generiche di segreteria.

- **MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI:** questo personale non effettua operazioni a rischio che comportano il sollevamento dei bambini.

R = P X D = 3 RISCHIO BASSO

1. avere una continua attenzione
2. lavorare con notevole impegno, effettuano operazioni a rischio di 'stress'. (i fattori che possono arrecare 'stress' sono costituiti da: vivacità dei bambini, problematiche dell'adolescenza, inadeguatezza delle strutture in termini di sussidi/strumenti didattici, di mezzi, di spazi, ecc.).

R = P X D = 4 RISCHIO BASSO

- **FATTORI ERGONOMICI-POSTURE:** queste figure di lavoratori devono:

1. lavorare in piedi _
2. alzarsi/sedersi (movimenti ripetuti con alta frequenza).

R = P x D = 6 RISCHIO MEDIO

- **RISCHIO CHIMICO:** le impiegate non sono esposte al rischio chimico in quanto non usano:
 - a. sostanze/miscele chimiche pericolose
 - b. sostanze chimicamente instabili (rischio chimico irrilevante).
 - c. non usano attrezzature che le espongono a rischio chimico
 - d. non usano sostanze/miscele cancerogene o mutagene

R = P x D = 3 RISCHIO BASSO

- **RISCHIO BIOLOGICO:** Le impiegate nella scuola non effettuano operazioni a rischio biologico (esposizione ad agenti infettivi delle malattie infantili: morbillo, rosolia, ecc.: queste malattie, se contratte in gravidanza, possono provocare aborti o malformazioni del feto).

R = P x D = 4 RISCHIO BASSO

D. Collaboratore Scolastico

il collaboratore scolastico effettua questa attività:

- a. attività di supporto a servizio degli utenti della scuola
 - b. attività di portineria presso il locale centralino (posto nell'atrio d'ingresso).
l'attività lavorativa si svolge:
 - a. prevalentemente all'interno dei singoli locali della scuola
 - b. all'esterno dei plessi scolastici relativamente a:
 1. consegna/ritiro documenti presso enti
 2. acquisto materiali
 3. pulizie all'interno ed all'esterno
- compiti e responsabilità

il collaboratore scolastico e' un lavoratore' pertanto, in base al d.lgs.81/2008, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.

il collaboratore scolastico' svolge queste attività:

a. accoglienza del pubblico/compiuti di centralinista.

b. sorveglianza degli studenti in supporto ai docenti e/o in caso di momentanea assenza di un insegnante, all'inizio/durante gli intervalli/alla fine delle lezioni.

c. pulizia dei locali/arredi della scuola (spazzatura/lavaggio pavimenti, spolveratura arredi, svuotamento cestini, pulizia bagni; le pulizie vengono svolte generalmente al termine delle attività didattiche).

d. spostamento di materiali.

e. attività di supporto ai docenti (fotocopie _ stampe _ consegna circolari interne _ ecc..). f. accompagnamento degli studenti (in supporto ai docenti) in occasione di attività all'esterno dei plessi scolastici (visite guidate, gite scolastiche).

il 'collaboratore scolastico' effettua le attività:

- assistenza generale ad alunni e docenti.
- utilizzo di fotocopiatrici - stampa documenti.
- pulizie dei locali interni/esterni dei plessi scolastici.
- accoglienza visitatori - informazioni generali.
- uso occasionale di accessori di cancelleria.

- **MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI:** questo personale effettua operazioni a rischio che comportano il sollevamento dei bambini e la manipolazione di secchi per le pulizie.

R = P X D = 8 RISCHIO MEDIO

Sorveglianza Sanitaria per Rischio M.M.C. : per i soli C.S. che, in aggiunta al lavoro ordinario, sono sistematicamente impegnati nella Assistenza igienica di base a studenti disabili.

• **STRESS-FATICA MENTALE:** queste figure devono:

1. avere una continua attenzione
2. lavorare con notevole impegno, effettuano operazioni a rischio di 'stress'. (i fattori che possono arrecare 'stress' sono costituiti da: vivacità dei bambini, problematiche dell'adolescenza, inadeguatezza delle strutture in termini di sussidi/strumenti didattici, di mezzi, di spazi, ecc.).

R = P X D = 4 RISCHIO BASSO

• **FATTORI ERGONOMICI-POSTURE:** queste figure di lavoratori devono:

1. lavorare in piedi
2. alzarsi/sedersi (movimenti ripetuti con alta frequenza).

R = P X D = 6 RISCHIO MEDIO

• **RISCHIO CHIMICO:** le CS sono esposte al rischio chimico in quanto possono usare:

- a. sostanze/miscele chimiche pericolose
- b. sostanze chimicamente instabili (rischio chimico irrilevante).
- c. non usano attrezzature che le espongano a rischio chimico
- d. non usano sostanze/miscele cancerogene o mutagene

R = P x D = 8 RISCHIO MEDIO

• **RISCHIO BIOLOGICO:** Le CS nella scuola possono effettuare operazioni a rischio biologico (esposizione ad agenti infettivi delle malattie infantili: morbillo, rosolia, ecc.; queste malattie, se contratte in gravidanza, possono provocare aborti o malformazioni del feto).

R = P x D = 6 RISCHIO MEDIO

Durante il periodo di gestazione e fino a tre/sette mesi dopo il parto "e' vietato adibire le lavoratrici al trasporto ed al sollevamento di pesi, nonche' ai "...lavori pericolosi, faticosi ed insalubri" ('astensione post-parto normalmente fissata in tre mesi puo' essere decretata fino a sette mesi, in seguito a richiesta della lavoratrice, e dopo visita del medico competente).

E' vietato adibire le lavoratrici gestanti:

1. a lavori quali il trasporto (a mano/a braccia/a spalle/con carretti a ruote su strade o su guida) e al sollevamento dei pesi (compreso il carico e scarico);
2. ad operazioni connesse a lavori che comportino posture/movimenti sbagliati;
3. ad attivita' che espongano a rischio biologico.

Gli 'obblighi del datore di lavoro derivanti dalle norme di tutela fisica diventano operativi solo dopo la presentazione del certificato medico di gravidanza per il periodo di gestazione e di apposita istanza della lavoratrice madre per il periodo post parto (3/7 mesi); l'eventuale istanza di estensione del periodo post-partum deve essere effettuata entro 3 mesi dalla nascita del bambino.

Il certificato di gravidanza deve essere presentato il più presto possibile, senza che, tuttavia, eventuali ritardi comportino per la lavoratrice la perdita dei relativi diritti.

Interruzione della gravidanza

L'interruzione della gravidanza avvenuta dopo il 180° giorno dall'inizio della gestazione è considerata parto, e comporta diritto all'astensione e alla relativa indennità di maternità per i 'tre mesi successivi'.

Se l'interruzione avviene prima del '180° giorno' la lavoratrice non ha diritto all'indennità di maternità ma a quella di malattia. In caso di interruzione spontanea della gravidanza successiva al 180 giorno o in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici

possono riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni (previo parere favorevole del 'medico specialista del s.s.n. e del 'medico competente').

Variazione di mansioni

Durante il periodo di gestazione e di allattamento (ad esclusione del periodo di astensione obbligatoria) le lavoratrici possono essere addette ad altre mansioni rispetto a quelle ordinariamente svolte.

In base agli artt. 7 e 17 del d.lgs .n.151/2001 'lo spostamento ad altre mansioni può essere disposto per quelle lavoratrici che prestino la loro opera in condizioni di lavoro ed ambientali pregiudizievoli per la loro salute'; tale spostamento può essere disposto dai servizi ispettivi del ministero del lavoro sia d'ufficio che su istanza della lavoratrice.

- **ESTRATTO DALLA NOTA PROT. 5944 del 8/7/2025 dell' I.N.L.**

• **COMPARTO SCUOLA**

Nel comparto scuola, con particolare riferimento alle insegnanti, si possono prospettare tre diverse situazioni in relazione all'assegnazione della lavoratrice ad asili nido, scuole dell'infanzia, scuola primaria o scuola secondaria. In particolare, a seconda dell'assegnazione, si prospettano diverse tipologie di rischi:

- per le educatrici di asili nido e insegnanti di scuola dell'infanzia i principali rischi sono:

1. sollevamento di bambini (movimentazione manuale dei carichi);
2. stretto contatto e igiene personale dei bambini (rischio biologico/malattie esantematiche);
3. posture incongrue e stazione eretta prolungata.

Considerato quanto sopra, il periodo di astensione dovrà ricomprendere sia quello della gestazione che quello del puerperio fino a 7 mesi dopo il parto. In tali casi l'Ufficio rilascerà il provvedimento di interdizione senza ulteriori valutazioni;

- per le insegnanti di scuola primaria il principale rischio è il rischio biologico (ad esempio malattie esantematiche, epidemia, etc.). In tale fattispecie il periodo di astensione dovrà ricomprendere tanto quello della gestazione che quello del puerperio fino ai 7 mesi dopo il parto ed anche in questo caso, l'Ufficio provvederà al rilascio del provvedimento di astensione senza alcuna ulteriore specifica valutazione;
- per le insegnanti di scuola secondaria il principale rischio è la vicinanza ad alunni affetti da malattie nervose e mentali. In casi del genere, il periodo di astensione dovrà ricomprendere, ai sensi dell'Allegato A lettera l) d.lgs. n. 151/2001, tanto quello della gestazione che quello del puerperio fino ai 7 mesi dopo il parto. Tuttavia, nel caso di specie è indispensabile accertare anche mediante una specifica dichiarazione che potrà essere richiesta al datore di lavoro, se la lavoratrice sia effettivamente esposta o meno al rischio e se questo possa definirsi effettivo.

Quanto al personale di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado, docente e non, le condizioni da valutare sono:

- l'ausilio ad allievi non autosufficienti dal punto di vista motorio o con gravi disturbi comportamentali (possibili reazioni improvvise e violente); in tale ipotesi il periodo di astensione dovrà essere quello della gestazione e quello del puerperio fino a 7 mesi dopo il parto da valutare caso per caso;
- la movimentazione manuale disabili non autosufficiente (periodo di astensione gestazione e puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi);
- il possibile stretto contatto con il disabile e conseguente esposizione ad agenti biologici rende possibile l'astensione sia durante la gestazione, in base alla valutazione dei rischi, che durante il puerperio fino a 7 mesi dopo il parto.

Infine, è opportuno sottolineare che l'INL con nota n. 2269 del 14.11.2022 ha richiamato quanto stabilito dal MLPS nel 2005 ed ha precisato che: "durante il periodo di chiusura dell'anno scolastico per pausa estiva, venendo meno il contatto con i bambini, non si configurano rischi derivanti alla lavoratrice (insegnante) dalla sua attività lavorativa che infatti rimane sospesa fino alla ripresa del nuovo anno scolastico. Pertanto, non sarebbe giustificata l'emanazione di un provvedimento di astensione dell'insegnante dal lavoro in corrispondenza di un periodo di mancato svolgimento dell'attività principale, individuata come fattore di rischio all'interno del DVR."

- **SPOSTAMENTO AD ALTRA MANSIONE**

L'interpello prot. n. 6584 del 28/11/2006 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che lo spostamento ad altra mansione non va inteso in senso assoluto, cioè quando il datore di lavoro non ha alcuna mansione alternativa a cui adibire la lavoratrice, bensì in senso relativo, cioè quando la mansione alternativa astrattamente reperibile risulti in concreto onerosa per la lavoratrice e al contempo poco utile per l'organizzazione aziendale; infatti, a norma dell'art. 1175 c.c., è da ritenersi "inesigibile da parte del datore di lavoro una prestazione lavorativa tanto ridotta da diventare inutilmente gravosa per la lavoratrice, costretta ad affrontare il disagio di recarsi sul posto di lavoro, per restare oziosa o rendere una

prestazione lavorativa di minima utilità per il datore di lavoro". Inoltre, la nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prof. n. 7553 del 2013 chiarisce "in linea di principio un potere "esclusivo" del datore di lavoro di valutare la fattibilità dello spostamento tenuto conto che egli è l'unico soggetto in grado di conoscere, in quanto da lui stesso definita in ragione del ruolo rivestito, l'effettiva organizzazione aziendale". La valutazione circa la possibilità ovvero l'impossibilità di spostamento ad altre mansioni compete, in via esclusiva, al datore di lavoro, il quale deve tenere conto del fatto che l'eventuale mutamento di mansioni o l'adibizione a mansioni diverse, anche inferiori, garantisce l'efficienza dell'organizzazione aziendale e non comprometta le finalità economiche dell'azienda stessa. Ne deriva che l'eventuale accertamento da parte dell'Ufficio, teso a verificare la veridicità di quanto asserito dal datore di lavoro in ordine alla impossibilità di spostamento ad altra mansione, deve essere considerata circostanza eccezionale, legata alla particolarità della singola fattispecie, e l'eventuale provvedimento di diniego dovrà essere debitamente motivato.

• ESTRATTO DELLA NOTA 8870/2025 DELL' INL

Astenzione post-partum per insegnanti scuola primaria: nuove indicazioni

Le nuove indicazioni dell'Ispettorato nazionale del lavoro ribadiscono che il riconoscimento è automatico. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 8870 del 2025, ha fornito importanti chiarimenti in materia di interdizione dal lavoro post partum per le insegnanti della scuola primaria, precisando e ampliando quanto già previsto dalla precedente circolare n. 5944 dell'8 luglio 2025. La nuova nota interviene per uniformare l'operato degli Ispettorati territoriali e rendere più agevole il riconoscimento dell'astensione fino al settimo mese dopo il parto, eliminando margini interpretativi che in passato avevano generato disomogeneità di trattamento tra le lavoratrici del comparto scuola. Secondo l'INL, l'astensione post partum per le docenti di scuola primaria è giustificata dal rischio biologico intrinseco all'ambiente scolastico, derivante dalla possibile esposizione a malattie infettive o esantematiche (quali morbillo, rosolia, varicella) che possono compromettere la salute della lavoratrice madre e del neonato. In tale contesto, l'Ispettorato ha ribadito che, quando la richiesta di interdizione è riferita a tale categoria professionale, l'Ufficio territoriale è esonerato da ulteriori verifiche del DVR o da valutazioni del medico competente, potendo procedere direttamente al rilascio del provvedimento interdittivo. Si tratta dunque di una presunzione di rischio biologico, che consente di semplificare l'iter amministrativo e garantire una tutela immediata.

1) Le ragioni della semplificazione: rischio biologico e contesto scolastico

La decisione dell'INL trova fondamento nell'analisi del quadro normativo contenuto nel d.lgs. n. 151/2001 e nei suoi allegati, in particolare l'Allegato C, che individua tra i fattori di rischio per le lavoratrici gestanti e puerpere gli agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4 ai sensi dell'art. 268 del d.lgs. n. 81/2008 e dell'Allegato XLVI dello stesso decreto. Tra questi rientrano i virus del morbillo (Paramyxoviridae), della rosolia (Rubivirus rubella) e

della varicella-zoster (Herpesvirus), la cui diffusione per via aerea o attraverso il contatto diretto è particolarmente frequente in ambienti scolastici. Come ricordato dall'INL, la particolarità del contesto della scuola primaria risiede nel fatto che, a differenza di quanto avviene per gli asili nido e le scuole dell'infanzia, l'iscrizione dei minori non vaccinati è comunque consentita. Infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DL 73/2017 (convertito nella legge 119/2017), la mancata presentazione della documentazione vaccinale non costituisce requisito di accesso alla scuola primaria o secondaria. **Ne consegue che le insegnanti operano in un ambiente in cui il rischio di contatto con bambini potenzialmente portatori di agenti infettivi è reale e diffuso, non eliminabile attraverso semplici misure organizzative o spostamenti di mansione.** L'INL sottolinea inoltre che, anche nel periodo di puerperio e allattamento, l'esposizione ad agenti biologici può rappresentare un pericolo per la salute del neonato. Pertanto, nel caso delle insegnanti di scuola primaria, la tutela deve estendersi oltre il periodo di gravidanza, comprendendo anche i sette mesi successivi al parto, come previsto dall'art. 7 e dagli allegati del d.lgs. 151/2001. **La nuova nota chiarisce dunque che la valutazione del rischio è implicita nella natura stessa della mansione, e non necessita di ulteriori accertamenti specifici.**

2) Istruzioni operative

Con la nota 8870/2025, l'Ispettorato del Lavoro ha inteso garantire una procedura semplificata e uniforme per la gestione delle istanze di interdizione post partum presentate dalle insegnanti. In particolare: l'istanza può essere presentata dalla lavoratrice o dal dirigente scolastico competente, corredata dal certificato medico di nascita e dalla descrizione della mansione svolta; l'Ispettorato territoriale può accogliere la richiesta senza richiedere ulteriori valutazioni sul DVR o pareri medici, qualora la categoria professionale rientri nel profilo di rischio biologico individuato; il provvedimento di interdizione deve essere emanato entro sette giorni dalla ricezione della documentazione completa e comunicato alla lavoratrice, al datore di lavoro e all'INPS per la gestione del trattamento economico di maternità. Il provvedimento di diniego, invece, dovrà rappresentare un'eccezione, limitata ai casi in cui l'Ufficio accerti l'assenza di qualsiasi esposizione al rischio biologico, situazione che - sottolineando l'INL - è da considerarsi più teorica che reale nel contesto della scuola primaria. Per i consulenti del lavoro, la nuova nota fornisce un riferimento chiaro: nei casi di docenti della scuola primaria, la verifica della documentazione sanitaria o del DVR non costituisce più un presupposto obbligatorio per l'astensione. **È dunque sufficiente la qualificazione della mansione come potenzialmente esposta a rischio biologico per consentire all'Ufficio territoriale di emettere il provvedimento, garantendo certezza e rapidità nell'applicazione della tutela.**

Interdizione dal lavoro per condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli per lavoratrici madri

Nuove linee guida per la Scuola

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 5944/2025, ha uniformato a livello nazionale la gestione delle interdizioni dal lavoro per lavoratrici madri ante e post-parto, garantendo procedure coerenti e una tutela efficace della salute di madre e bambino, **senza modificare la normativa vigente.**

> QUANDO SI APPLICA L'INTERDIZIONE

Secondo l'art. 17, comma 2 del d.lgs. n. 151/2001, lettere:

- b) condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli;
- c) impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni.

Entrambe le condizioni devono essere presenti.

> PRESENTAZIONE ISTANZA

Chi può presentare la richiesta

- ✓ La lavoratrice, in modo autonomo
- ✓ Il datore di lavoro, per conto della lavoratrice.

> IN CASO DI ISTANZA PRESENTATA DAL DATORE DI LAVORO

Deve indicare: Le mansioni vietate o rischiose (es. stazione eretta, scale, sollevamento pesi, lavoro su mezzi, ecc.)
Il riferimento agli allegati A e B del d.lgs. 151/2001

Uno stralcio del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) riferito a gestanti e puerpere.

L'interdizione dal lavoro può essere richiesta dalla lavoratrice o dal datore di lavoro attraverso apposita istanza da presentare all'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente. La domanda deve essere corredata da:

- Documento di identità del richiedente;
 - Certificato medico con la data presunta del parto (per l'interdizione anticipata) o certificazione/autocertificazione di nascita (per l'interdizione post partum);
 - Indicazione della mansione svolta;
 - In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, una dichiarazione di impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni, con motivazione tecnica legata all'organizzazione aziendale;
 - Stralcio del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che evidenzia l'esposizione a rischi per la lavoratrice gestante o puerpera.
- L'ITL, ricevuta la documentazione completa, deve emettere il provvedimento entro 7 giorni, valutando se sussistono le condizioni di rischio non eliminabili né gestibili tramite modifica di mansione o orario. In assenza di documentazione completa o in presenza di dubbi, l'Ufficio può avviare accertamenti o ispezioni sul luogo di lavoro per decidere sull'interdizione.

➤ **TEMPISTICHE E GESTIONE DELL'ISTANZA**

L'Ufficio deve protocollare la richiesta nello stesso giorno in cui la riceve

Va assegnata tempestivamente all'istruttoria

Se la domanda arriva durante la chiusura dell'ufficio, l'iter parte dal primo giorno utile.

➤ **FASE ISTRUTTORIA**

Obiettivo della fase istruttoria

L'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) valuta:

- La documentazione presentata
- La sussistenza dei presupposti legittimi per l'interdizione dal lavoro.

Presupposti necessari (entrambi devono sussistere):

Ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. 151/2001:

- b) Le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli per la salute di madre e bambino**

c) Impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni compatibili con la gravidanza (secondo artt. 7 e 12).

ANALISI DEI RISCHI (ESEMPI INDICATIVI)

L'istruttoria verifica i rischi in base a mansioni/ambiente di lavoro, prestando attenzione a:

- ✓ Agenti fisici: rumore, vibrazioni, radiazioni, microclima, campi elettromagnetici
- ✓ Agenti chimici: fumi, vapori, sostanze tossiche, corrosive o infiammabili
- ✓ Agenti biologici
- ✓ Rischio aggressioni.

➤ IMPORTANTE CHIARIMENTO (NOTA MLPS 7553/2013)

Questa non è un'ispezione. L'interdizione si basa sulla valutazione dei rischi fatta dal datore di lavoro, come previsto dai: Art. 11 del d.lgs. 151/2001 e da Art. 28 del d.lgs. 81/2008.

➤ CONCLUSIONE DELLA FASE ISTRUTTORIA

Se il rischio non può essere eliminato **e se** la lavoratrice non può essere spostata ad altra mansione (anche inferiore, ma con pari retribuzione), **L' I.T.L. deve disporre l'interdizione dal lavoro ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 151/2001.**

➤ SINTESI DEI RISCHI NEL COMPARTO SCUOLA

(Evidenzia specifici rischi che giustificano l'interdizione, differenziati in base all'ordine scolastico e alle mansioni svolte).

• Insegnanti della scuola dell'infanzia

Rischi principali, in presenza dei quali: Provvedimento di interdizione da emettere *senza ulteriori valutazioni*, per tutto il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto.

Sollevamento di bambini → movimentazione manuale dei carichi.

Contatto stretto con bambini → rischio biologico (malattie esantematiche).

Posture incongrue e stazione eretta prolungata.

- **Insegnanti di scuola primaria**
Rischio prevalente: rischio biologico (es. malattie infettive/epidemie). Anche in questo caso, **interdizione automatica per gravidanza e puerperio fino ai 7 mesi del bambino.**
- **Insegnanti di scuola secondaria di I e II grado**

Rischio possibile: contatto con alunni affetti da malattie nervose e mentali. **È necessaria una verifica specifica (es. dichiarazione del datore di lavoro) sull'effettiva esposizione al rischio prima dell'interdizione.**

- **Insegnanti di sostegno**

Condizioni critiche da valutare:

- ✓ Ausilio a studenti non autosufficienti → **Movimentazione Manuale Carichi, rischio comportamentale (aggressività).**
- ✓ Contatto stretto con disabili → rischio biologico.

In base alla valutazione del caso concreto, l'interdizione può coprire gestazione e puerperio fino a 7 mesi.

- **Periodo estivo (sospensione attività didattica)**

Durante la pausa estiva, non si configura rischio lavorativo, perciò non si giustifica l'interdizione se l'attività è sospesa.

Considerazioni finali

La nota stabilisce che l'interdizione è da ritenersi automatica per molte mansioni nel comparto scuola, specie nei servizi all'infanzia, a tutela della salute della madre e del nascituro. Solo in situazioni borderline (come insegnanti di scuola secondaria o personale di sostegno in alcune condizioni) è prevista una valutazione caso per caso. L'interdizione è automatica quando l'attività è sottoposta a sorveglianza sanitaria. Quando il Rischio non può essere eliminato e la lavoratrice non può essere spostata ad altra attività lavorativa (anche inferiore ma con pari retribuzione). Nel comparto Scuola, ad esempio, in conformità con quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e secondo il parere espresso dal medico competente, la docente può essere assegnata a una mansione

alternativa compatibile con il suo stato di salute, ad esempio lo svolgimento di attività di segreteria. Il temporaneo spostamento, qualora sia compatibile, non comporterà alcuna modifica né al suo orario settimanale, che resterà pari a quello previsto contrattualmente, né alla sua posizione economica. L'inquadramento contrattuale e la retribuzione continueranno ad essere quelli previsti per la figura professionale di docente.

INTERDIZIONE ANTICIPATA DAL LAVORO (ANTE PARTUM)

L'interdizione anticipata precede il normale congedo di maternità e può essere disposta per:

- ✓ Gravi complicanze nella gestazione: disposta dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL).
- ✓ Condizioni di lavoro a rischio: disposta dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).

1. Gravidanza a Rischio (Complicazioni Mediche): Se la gravidanza presenta complicazioni di salute, a prescindere dal lavoro svolto, l'interdizione è disposta dall'ASL. In questo caso, la richiesta deve essere presentata esclusivamente dalla lavoratrice direttamente all'ASL. La scuola riceve solo il provvedimento finale.

2. Condizioni di Lavoro a Rischio: La tabella successiva si applica quando il lavoro stesso è pericoloso per una gravidanza fisiologica.

La richiesta all'ITL è gestita dal D.S.

La tabella successiva riguarda le Condizioni di lavoro a rischio.

Mansione	Rischio lavorativo	Riferimenti normativi	Iter procedurale
Insegnante Scuola Infanzia	<ul style="list-style-type: none"> Rischio biologico: contatto con bambini 0-3 anni, con elevato rischio di contagio da Citomegalovirus (trasmesso tramite urine e saliva) e altre malattie esantematiche. Movimentazione manuale dei bambini Stazionamento eretto prolungato e posture incongrue <p>Interdizione "automatica" per rischi combinati, non eliminabili</p> <ul style="list-style-type: none"> Rischio biologico: contatto con bambini, con rischio di contagio da malattie esantematiche come la varicella (in caso di mancata copertura immunitaria della lavoratrice). Stazionamento eretto prolungato e posture incongrue <p>Interdizione "automatica" per rischi combinati, non eliminabili</p> <p>Mansione generalmente compatibile.</p> <p>L'interdizione è disposta solo in presenza di rischio effettivo e documentato nel DVR, come:</p> <ul style="list-style-type: none"> Contatto con alunni affetti da patologie nervose o mentali o con gravi disturbi comportamentali 	<p>Artt. 7, 17, D. Lgs. 151/01</p> <ul style="list-style-type: none"> Allegato A, lett. g), l), D. Lgs. 151/01 DVR Lavoratrici madri Nota INL n. 5944/2025 	<ol style="list-style-type: none"> La lavoratrice comunica lo stato di gravidanza al DS. Il DS, constatata l'impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni, presenta istanza all'ITL. L'ITL, entro sette giorni dalla ricezione della documentazione, emette il provvedimento di interdizione. L'astensione decorre dalla data del provvedimento
Insegnante di Scienze motorie	<p>Mansione a rischio da modificare.</p> <p>Interdizione se non è possibile la riassegnazione ad attività non a rischio (es. teoriche, biblioteca).</p> <ul style="list-style-type: none"> Rischio di traumi, cadute, colpi. Sforzo fisico intenso 	<p>Allegato A, lett. F) del D.Lgs 151/01</p>	<ol style="list-style-type: none"> La lavoratrice comunica lo stato di gravidanza al DS. Il DS deve prioritariamente riallocare la docente o l'ATA/AT. Se impossibile, presenta istanza all'ITL. L'ITL, entro sette giorni dalla ricezione della documentazione completa, emette il provvedimento di interdizione. L'astensione decorre dalla data del provvedimento.
Insegnante con Lab di Chimica o ATA/AT assegnato al Laboratorio	<p>Mansione a valutare caso per caso.</p> <p>Interdizione giustificata in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ausilio ad allievi non autosufficienti (con movimentazione manuale) Gestione di alunni con gravi disturbi comportamentali (rischio di traumi, reazioni violente) 	<p>D.Lgs. 151/01</p> <p>D.Lgs 81/08</p>	<ol style="list-style-type: none"> La lavoratrice comunica lo stato di gravidanza al DS. Il DS, constatata l'impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni, presenta istanza all'ITL; deve fornire all'ITL elementi specifici sulla condizione dell'alunno seguito. L'ITL, entro sette giorni dalla ricezione della documentazione completa, emette il provvedimento di

		<p>interdizione, se lo reputa necessario. L'astensione decorre dalla data del provvedimento.</p> <p>Ove non prevista nel DVR la sorveglianza sanitaria, il DS, in accordo con RSPP e Medico Competente, adatta la postazione di lavoro e garantisce le pause previste.</p> <p>In presenza di sorveglianza sanitaria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il DS, constatata l'impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni, presenta istanza all'ITL; precisando la presenza di sorveglianza sanitaria. 2. L'ITL, entro sette giorni dalla ricezione della documentazione completa, emette il provvedimento di interdizione, se lo reputa necessario. L'astensione decorre dalla data del provvedimento.
<p>DSA ed ATA/AA</p> <p>Mansione generalmente compatibile; interdizione automatica in presenza di sorveglianza sanitaria</p> <p>Eventuali disturbi dorso-lombari legati alla postura fissa non giustificano di norma l'interdizione, ma una modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro.</p>	<p>D.Lgs. 151/01 D.Lgs 81/08</p>	
<p>ATA/CS</p> <p>Mansione a rischio da modificare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divieto di uso di scale portatili • Divieto di movimentazione carichi > 3 kg • Stazione eretta per più di metà orario di lavoro • Esposizione ad agenti chimici (prodotti di pulizia) <p>Se la modifica o lo spostamento non sono possibili, si procede con interdizione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 7, 12, 17, D. Lgs. 151/01 • Allegato A, lett. e), f), g), D. Lgs. 151/01 • DVR Gestanti Puerpere 	<p>Il DS deve prioritariamente tentare di modificare la mansione, evitando il lavoro su scale a pioli e la movimentazione di carichi superiori a 3 kg.</p> <p>Se la modifica o lo spostamento ad altra mansione non sono possibili, si procede con l'istanza di interdizione all'ITL.</p>

L'interdizione per rischi legati al contatto con gli alunni (biologico, traumatico) non si applica durante la sospensione estiva delle lezioni. In tale periodo, venendo meno il rischio specifico, la lavoratrice è tenuta a svolgere altre mansioni compatibili con il proprio stato, se previste dal profilo professionale.

Nota per Mansioni Miste o Variabili

Per lavoratrici con funzioni variabili (es. docenti di potenziamento), la valutazione si basa sulla mansione a maggior rischio svolta in modo non occasionale. Se una docente è regolarmente assegnata a supplenze in Scuola Primaria, i rischi di quel contesto (es. biologico) sono considerati prevalenti.

INTERDIZIONE PROLUNGATA DAL LAVORO (POST PARTUM)

Estende il congedo fino al 7° mese di vita del bambino se le mansioni sono a rischio per puerperio e allattamento

Mansione	Rischio lavorativo	Riferimenti normativi	Iter procedurale
Insegnante Scuola Infanzia	Interdizione per rischi combinati e non eliminabili, in particolare per il rischio biologico e l'assistenza a bambini. MANSIONE NON COMPATIBILE AI SENSI DELLE INDICAZIONI DELL' INL	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 7, D. Lgs. 151/01 • Allegato A, lett. I), D. Lgs. 151/01 • DVR Gestanti Puerpere • Nota INL n. 5944/2025 	La lavoratrice (o il DS) presenta istanza all'ITL, allegando l'autocertificazione di nascita, prima del termine del congedo obbligatorio. L'ITL emette il provvedimento.
Insegnante Scuola Primaria	Presunzione di rischio biologico (es. malattie esantematiche). Il rischio è considerato intrinseco alla mansione e non necessita di ulteriori accertamenti specifici. MANSIONE NON COMPATIBILE AI SENSI DELLE INDICAZIONI DELL' INL	Nota INL n. 8870/2025 Come ricordato dall'INL, la particolarità del contesto della scuola primaria risiede nel fatto che, a differenza di quanto avviene per gli asili nido e le scuole dell'infanzia, l'iscrizione dei minori non vaccinati è comunque consentita.	La lavoratrice (o il DS) presenta istanza all'ITL. L'ITL accoglie la richiesta e procede direttamente al rilascio del provvedimento, senza richiedere ulteriori valutazioni sul DVR o pareri medici.
Insegnante Secondaria di I e II grado	MANSIONE COMPATIBILE EVITANDO "vicinanza ad alunni affetti da malattie nervose e mentali", come da indicazioni dell'INL	Nota INL n. 5944/2025	
Insegnanti di Sostegno (ogni ordine e grado)	Prevista in caso di ausilio ad allievi non autosufficienti o con gravi disturbi comportamentali (rischio biologico, traumatico). MANSIONE COMPATIBILE EVITANDO possibili traumi accidentali o causati da allievi soggetti a comportamenti imprevedibili, prevedendo quindi la variazione del sostegno in caso di situazioni particolarmente problematiche oppure in caso di alunni portatori di disabilità non collaborativi con conseguente movimentazione di alunni	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 7, D. Lgs. 151/01 • DVR Gestanti Puerpere 	La lavoratrice (o il DS) presenta istanza all'ITL, allegando l'autocertificazione di nascita, prima del termine del congedo obbligatorio. L'ITL emette il provvedimento.
DSGA ed ATA/AA	MANSIONE COMPATIBILE	D.Lgs 151/01	Ove non prevista nel DVR la sorveglianza sanitaria, il DS, in accordo con RSPP e Medico

ATA/CS	<p>MANSIONE COMPATIBILE, tranne se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esposizione ad agenti chimici pericolosi (es. prodotti per la pulizia etichettati (H362 - Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno") • Esposizione ad agenti biologici (es. pulizia in ambienti sanitari o a rischio) • Movimentazione manuale carichi con indice di rischio ≥ 1 	<p>• Art. 7, D. Lgs. 151/01</p> <p>• Allegati A, B, C, D. Lgs. 151/01</p>	<p>Competente, adatta la postazione di lavoro e garantisce le pause previste.</p> <p>La lavoratrice (o il DS) presenta istanza all'ITL, allegando l'autocertificazione di nascita, prima del termine del congedo obbligatorio. L'ITL emette il provvedimento.</p> <p>È fondamentale la valutazione del rischio specifico riportata nel DVR.</p> <p>Interdizione automatica in presenza di sorveglianza sanitaria.</p>
Insegnanti di chimica, ITP, A.T. di Lab.di chimica	<p>MANSIONE COMPATIBILE in funzione della valutazione del rischio chimico</p>	<p>D.Leg.vo 151/01</p> <p>D.Leg.vo 81/08</p>	<p>È fondamentale la valutazione del rischio specifico riportata nel DVR.</p> <p>Interdizione automatica in presenza di sorveglianza sanitaria.</p>